

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
SERVIZIO AULA
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

Presidente della 17^a
Commissione consiliare
permanente

SEDE

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 291 del 21 giugno 2007 concernente:

**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999,
n.38 (Norme sul governo del territorio) Disposizione transitoria.**

Si trasmette la proposta di legge regionale indicata in oggetto con l'avvertenza di presentare la relazione entro i termini previsti dall'art. 63 del Regolamento del Consiglio regionale.

Contestualmente al parere, la Commissione primaria, ai sensi dell'art.65 del Regolamento del Consiglio deve indicare i consiglieri relatori di maggioranza e di minoranza.


(Rita Romanzi)

RC/AT

TORNI
AREA LAVORI ASSEMBLEA

LEGISLATURA VIII°

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

N. 291 del 21 giugno 2007

Proponenti i Consiglieri:

**G. Parroncini, C. Moscardelli, L. Canali, A. Pallone,
A. Cicchetti, I. Peduzzi, E. Fontana, E. Leopardi, M. Maselli.**

Oggetto:

**Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n.38
(Norme sul governo del territorio) Disposizione transitoria.**



Consiglio Regionale del Lazio

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 38 (NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO). DISPOSIZIONE TRANSITORIA”.

Di iniziativa dei Consiglieri:

GIUSEPPE PARRONCINI

G. Parroncini

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all commission 172

Roma, 21-6-2007

d' ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

S. Nigro

CLAUDIO ROSSETTI *Claudio Rossetti*
LUIGI CANALI *Luigi Canali*

PILLO DE ALFREDO *Pillo de Alfredo*

Ivano Peruzzi IVANO PERUZZI
ANTONIO CICCARETTI *Antonio Ciccaretti*

ENRICO FONDANA *Enrico Fondana*

EUGENIO LEOPARDI *Eugenio Leopardi*
Masselli (Vice)
(MASELLI)



Consiglio Regionale del Lazio

Art.1

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale
22 dicembre 1999,n.38 concernente "Norme sul governo del territorio")

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r.38/1999, la parola;"nominato" è sostituita dalla seguente:"costituito".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 38/1999 è sostituita dalla seguente:
"b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione, nominati dal Consiglio Regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni;"
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 38/1999, dopo le parole:"ambientale ed urbanistica" sono inserite le seguenti :",nominati dal Presidente della Regione".



Consiglio Regionale del Lazio

Art.2 .

(Disposizione transitoria)

1. Il comitato regionale per il territorio eventualmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrato con ulteriori due componenti nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b), della l.r. 38/1999, come modificato dalla presente legge.



Consiglio Regionale del Lazio

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Handwritten signature

Handwritten mark



Consiglio Regionale del Lazio

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DELLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, n. 38
(NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO). DISPOSIZIONE TRANSITORIA

L’articolo 1 della presente proposta di legge apporta modifica all’articolo 16 della l.r. 38/1999 (concernente il comitato regionale per il territorio) tesse, in particolare:

- 1) ad aumentare il numero dei componenti esperti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, esterni alla Regione, da sette a nove, precisando, in coerenza con l’articolo 23, comma 2, lettera p), dello Statuto, che tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni;
- 2) precisare, sempre in coerenza con il suddetto Statuto, che le nomine degli altri componenti per i quali non deve essere garantita la rappresentanza delle opposizioni (e cioè i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione, e pianificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e urbanistica) è effettuata dal Presidente della Regione.

L’articolo 2 della proposta di legge stabilisce, inoltre, che qualora nel corso dell’approvazione della stessa si sia già provveduto alla nomina del Comitato ai sensi del previgente articolo 16, si procederà comunque alla integrazione dello stesso con gli ulteriori due componenti esterni, che saranno nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni.

L’articolo 3, vista l’urgenza della legge, precisa che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURL.